



ORDINANZA n° 105 del 24/08/2017

OGGETTO: OBBLIGHI PER DETENTORI E PROPRIETARI DI CANI.

IL SINDACO

Premesso che la normativa vigente, nazionale e regionale, è finalizzata ad arginare il fenomeno dell'abbandono dei cani e del randagismo;

Atteso che tale fenomeno è in continua espansione su tutto il territorio comunale, e persiste un concreto pericolo per l'incolumità fisica delle persone con connesse implicazioni di carattere igienico-sanitario;

Considerata la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l'ambiente ed a garantire la pacifica convivenza tra cittadini ed i cani detenuti da parte di questi;

Ritenuto:

- dover intervenire in merito, cercando innanzitutto di contenere le nascite dei cani vaganti sul territorio e garantirne una progressiva diminuzione, per poi implementare i controlli sull'obbligo di iscrizione all'anagrafe canina, compreso nel settore della pastorizia;
- dover ridurre la prassi del sostentamento abusivo dei cani randagi, che alimenta il vagabondaggio;
- dover prescrivere la dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonee attrezzature di raccolta delle feci, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;
- dover consentire, a fine di salvaguardare l'incolumità pubblica, la circolazione dei cani, nei luoghi pubblici, soltanto se gli stessi sono trattenuti da idoneo guinzaglio ed in determinate circostanze e per talune razze anche con la museruola;
- dover promuovere opportuna campagna di sensibilizzazione, in sinergia con i competenti Servizi dell'ASLSalerno e con le associazioni di volontariato incentivando le adozioni e prevedendo nel corso dell'anno momenti mirati per la microchippatura e la sterilizzazione;

Visto:

- il Testo Unico Leggi Sanitarie del 27/07/1934 n. 1265;
- il D. P. R. 08/02/1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";
- la Legge Regionale n. 16/2001, di attuazione alla Legge quadro n. 281 del 14/08/1991, recante misure per l'istituzione dell'anagrafe canina per la tutela degli animali da affezione e per la prevenzione del randagismo;
- l'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, 14/01/2008 - 06/08/2008 e 16/07/2009, in materia;
- il Decreto del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, 26/11/2009;
- la Legge 22/11/1993 n. 473, di modifica all'art. 727 del Codice Penale "Nuove norme contro il maltrattamento degli animali";
- il D.Lgs. n. 285/92, "Nuovo Codice della Strada";
- l'Ordinanza del Ministero della Salute, del 06/08/2013;

Visto:

- l'art. 2052 del codice civile, "*Danno cagionato da animali*";
- l'art. 650 del Codice Penale, "*Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità*";
- l'art. 672 del codice Penale, "*Omessa custodia e malgoverno di animali*";
- l'art. 16 della Legge n. 3 del 16/01/2003;
- la Legge 24/01/1981 n. 689, ss. mm. ii;
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

ORDINA

per i motivi richiamati in premessa, allo scopo di tutelare l'incolumità pubblica, di contrastare il fenomeno dell'abbandono dei cani e del randagismo, quanto segue:

1. CUSTODIA DEI CANI

I proprietari devono assicurare la custodia dei loro cani, adottando tutte le misure per evitarne la fuga, per prevenire situazioni di pericolo in danno ad altri animali e di persone, in particolare:

- a) i cani a custodia di abitazioni, fabbricati (aziende) o giardini e degli edifici rurali non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada;
- b) i cani di guardia nelle abitazioni rurali e civili nonché fabbricati (aziende) non recintate e frequentate da persone terze, devono essere custoditi in appositi recinti di almeno 20,00 mq. per ogni animale adulto o, in casi particolari, legati ad idonea catena agganciata con anello ad una fune di scorrimento di lunghezza non inferiore a 4,00 mt, in maniera che non possono arrecare danno ad occasionali visitatori;

2. DETENZIONE DI IDONEI STRUMENTI DI PULIZIA E RACCOLTA DELLE DEIEZIONI

E' fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su aree pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini comunque delimitate, sempre che, non oggetto di specifico **"divieto di passeggio di cani"**:

- a) di munirsi, esibendo su richiesta degli organi di vigilanza, di **KIT per la pulizia** o altra idonea attrezzatura per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali;
- b) di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti strumenti. Tali deiezioni dovranno essere depositate negli appositi cestelli porta rifiuti, chiuse in idoneo contenitore o smaltire nella frazione umida dei rifiuti domestici;

3. CONDOTTA DEI CANI A PASSEGGIO

- a) E' fatto divieto di condurre qualsiasi tipo di cane in luogo pubblico o aperto al pubblico utilizzando **guinzagli a lunghezza VARIABILE** e ad una misura comunque superiore a metri 1,50;
- b) E' fatto obbligo di adottare il guinzaglio (con dimensione e caratteristiche proporzionate alla tipologia del cane) per l'accompagnamento di cani condotti su strade pubbliche o aperte al pubblico;
- c) E' fatto obbligo di adottare il guinzaglio (con dimensione e caratteristiche proporzionate alla tipologia del cane) e di portare a seguito la museruola rigida o morbida, per i cani di grossa taglia e per quelli a rischio di aggressività come da Ordinanza del Ministero della Salute, da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone od animali o su richiesta delle Autorita' competenti;
- d) E' fatto divieto di introdurre cani negli uffici comunali aperti al pubblico e nei cimiteri;

4. OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE CANINA

E' fatto obbligo a tutti i proprietari o detentori di cani di provvedere all'iscrizione all'anagrafe canina con conseguente applicazione di microchip di identificazione , si sensi e per gli effetti dell'art. 4 , comma 1 e 7, della Legge Regionale n. 16/2001 e ss. mm.ii, rivolgendosi ai competenti Servizi Veterinari dell'ASLSalerno, distretto sanitario di Mercato S. Severino;

5. DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE ABITUALE DI ALIMENTI A CANI SU AREA PUBBLICA

E' vietato somministrare alimenti, con abitudine, a cani vaganti sul territorio comunale. La somministrazione potrà avvenire esclusivamente su area privata, assicurandosi che l'animale non disperda gli avanzi di cibo su area pubblica. Chi effettua la somministrazione abituale di alimenti a cani randagi è tenuto alla custodia ed ad ogni altro obbligo che incombe sul proprietario, ivi compresa la registrazione all'anagrafe canina ed è ritenuto responsabile per eventuali danni arrecati a terzi.

6. DETENZIONE DI CANE DA PASTORE

I cani da pastore adibiti alla custodia dei greggi, mandrie o armenti possono essere tenuti sciolti o senza museruola nel territorio rurale del Comune e allorquando il bestiame sia in transito sulla pubblica strada. Tali cani vanno debitamente iscritti all'anagrafe canina e microchippati.

7. SANZIONI

Fermo restando quanto previsto in materia dal Codice Penale e dalla legislazione speciale in materia:

- 1) per la mancata iscrizione del cane all'anagrafe canina ed il mancato inserimento del microchip di identificazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, della L.R. n. 16/2001 e s.m.i., si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 77,47 ad un massimo di € 464,81;
- 2) per la mancata segnalazione alla competente ASL_ Servizi Veterinari della cessione a qualsiasi titolo, del cambio della propria residenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 10, della L.R. n. 16/2001 e s.m.i., si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 77,47 ad un massimo di € 464,81;
- 3) per la mancata segnalazione alla competente ASL_ Servizi Veterinari della scomparsa dell'animale o della morte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 11, della L.R. n. 16/2001 e s.m.i., si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 77,47 ad un massimo di € 464,81;
- 4) per l'abbandono dei cani e di qualsiasi altro animale domestico o di affezione custodito, si incorrerà nel reato p.e p. dall'art. 727 del C.P. (chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisiti abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da € 1.000,00 ad € 10.000,00. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze;
- 5) per le violazioni al **punto 5** " Divieto di somministrazione abituale di alimenti a cani su area pubblica ed al **punto 6** " Detenzione cani da pastore", si applica la sanzione da € 25,00 ad € 250,00;
- 6) per il mancato porto di tutta l'attrezzatura per la pulizia e l'asportazione degli escrementi dell'animale, da parte dei conduttori nelle pubbliche vie o in altro luogo aperto al pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 4, dell'Ordinanza del Ministero della Salute 06/08/2013 s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00;
- 7) per la mancata rimozione degli escrementi dell'animale, da parte dei conduttori nelle pubbliche vie o in altro luogo aperto al pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'Ordinanza del Ministero della Salute 06/08/2013 s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00;
- 8) per l'organizzazione dei combattimenti fra animali di qualsiasi specie, assistervi ed effettuare puntate di gioco o di scommessa sugli animali impiegati, si incorrerà nel reato p. e p. dall'art. 544 - quinquies (Divieto di combattimento fra animali) - Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate fra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica , è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da € 50,00 a € 160.000,00;
- 9) per chi conduce il cane senza guinzaglio, per chi utilizza il guinzaglio ad una misura maggiore di metri 1,50, per chi durante la conduzione del cane non porta con sé la prevista museruola e per chi introduce cani in luoghi interdetti, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa compresa fra un minimo di € 25,00 ad massimo di € 500,00, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 7/bis de D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss. mm. ii.;

IN CASO DI REITERAZIONE DELLA STESSA VIOLAZIONE, LA SANZIONE CORRISPONDENTE SARA' RADDOPPIATA

Nel caso di violazione al punto 3, chi esercita la custodia del cane dovrà immediatamente (senza ritardo) adeguarsi alla presente Ordinanza. Nel caso di inadempienza, l'Organo di Polizia operante, ha facoltà, per motivi di Pubblica Sicurezza, di interdire la circolazione in luogo pubblico o aperto al pubblico, pena l'applicazione dell'art. 650 del C. P., nei confronti di chi in quel momento ha la custodia del cane.

Gli Organi di Polizia, attraverso i loro Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, sono incaricati di fare osservare la presente Ordinanza e di applicare ai trasgressori le previste sanzioni.

Gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza in merito al rispetto al presente provvedimento sono tenuti a richiedere la dimostrazione del possesso dell'attrezzatura come sopra indicata agli accompagnatori degli animali (di cui al punto 2) e parimenti la verifica della corretta iscrizione all'anagrafe canina.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai cani in servizio di guida dei non vedenti, per quelli in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco.

La presente Ordinanza viene resa nota ai cittadini nelle forme di legge ed è immediatamente esecutiva , per motivi di salvaguardia dell'incolumità pubblica e tutela dell'ambiente, e si applica a tutte le persone presenti nel territorio comunale.

Con la presente si intende revocata l'O.S. n. 176 del 16/06/2009.

Si manda per notifica alla stazione Carabinieri e Carabinieri Forestali di Mercato S. Severino, al Comando di Polizia Municipale, Al Servizio Veterinario dell'Asl Salerno - distretto 67 di Mercato S. Severino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero entro 120 giorni al Capo dello Stato.

Dalla Residenza Municipale, lì 24/08/2017



Il Sindaco
Dr. Antonio SOMMA

